

TRIBUNALE PER I MINORENNI

AMBITO PENALE

Premesso che presso ogni **Tribunale per i Minorenni** è costituita una Procura della Repubblica (sin dal R.D. 20 luglio 1934 n. 1404, così come già era per i Tribunali ordinari, venne prevista, presso il neonato Tribunale per i Minorenni la costituzione di un autonomo ufficio del pubblico ministero), l'art. 3 del D.P.R. 448/88 che disciplina "*il processo penale minorile*" così dice:

"il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto".

La competenza riguarda qualsiasi reato (commesso da un minore), si tratti di una contravvenzione (ad es. quella prevista dall'art. 659 c.p.: "*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*) o di delitti, come il furto, la ricettazione, la rapina, l'estorsione, le lesioni, l'omicidio".

Il dato che qualifica e definisce la competenza del **Tribunale per i Minorenni** è l'età: "*Il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi da coloro che al momento del fatto (cioè alla data del commesso fatto/reato), non avevano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.*"

Si fa riferimento all'età nel momento in cui è stato commesso il fatto, pertanto può accadere che possano anche giungere a giudizio davanti al **Tribunale per i Minorenni** giovani che sono già maggiorenni, ciò può accadere se (ed appunto perché, comunque) al momento in cui è stato commesso quel fatto/reato (che a loro si contesta) non avevano ancora raggiunto il diciottesimo anno di età.

L'accertamento del dato anagrafico è quindi essenziale, là dove vi sia "incertezza" (non sempre il giovane che commette il reato ha documenti attendibili o v'è dubbio sulla identità anagrafica), art. 8 del D.P.R. 448/88: "*il giudice dispone anche di ufficio perizia e, comunque, qualora anche dopo la perizia permangono dubbi sulla minore età questa è presunta ad ogni effetto*".

Questa è norma applicativa del principio del "favor rei", che porta a dare prevalenza al trattamento giuridico più favorevole, il processo minorile ha connotazioni che prevedono un trattamento processuale adeguato all'età e le stesse norme processuali, come dice l'art. 1 D.P.R. 448/88 "*devono essere applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minore*".

Proprio in ragione di tali principio si era già eliminata quella incongruenza (pur prevista dal R.d.l. 1404/1934), che vedeva i minori coimputati con maggiorenni portati a giudizio dinanzi al Tribunale ordinario.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 1983, (e tale principio trova oggi espressione normativa nell'art. 14 dell'attuale c.p.): "*anche nei casi in cui il minore è coimputato con un maggiorenni, viene giudicato (per quello stesso fatto, commesso in concorso con il maggiorenni) dal Tribunale per i Minorenni*".

Il minore di anni 14 che ha commesso un reato non resta privo di "attenzione", dice infatti l'art. 224 c.p. che "*Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia con cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato in una comunità o posto in libertà vigilata*".

Nei suoi confronti, cioè, può essere applicata una misura di sicurezza; è comunque avviata una procedura "amministrativa", ex art.25 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 e succ. mod.